REGOLAMENTO (CEE) N. 625/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1982

che istituisce misure di salvaguardia per le scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare della Cina ed importate dalla Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2532/78 del Consiglio, del 16 ottobre 1978, sul regime comune applicabile alle importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare della Cina (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che il 15 gennaio 1982, il governo francese ha informato la Commissione che le tendenze delle importazioni di scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare della Cina costituiscono una minaccia;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2532/78 è stato consultato il 22 gennaio 1982;

considerando che, il 9 marzo 1982, le autorità francesi hanno informato la Commissione che a norma dell'articolo 9 del regolamento suddetto hanno, a titolo conservativo, modificato il regime all'importazione dei prodotti in causa;

considerando che, dalle informazioni fornite dalla Francia, risulta che le importazioni totali di scarpe di tela o di sparto originarie della Cina sono passate da 600 000 paia nel 1979 a 3 600 000 paia nel 1981 e che la quota di mercato detenuta da siffatte importazioni è aumentata dal 9,3 % nel 1979 al 36 % nel 1981;

considerando che il prezzo medio caf delle scarpe di tela o di sparto originarie della Cina è uguale a circa 5,50 FF allorché il prezzo medio ex fabbrica dei produttori francesi è uguale a circa 9,80 FF;

considerando che la situazione dei produttori francesi è grave; che, particolarmente, la produzione è scesa da 10 400 000 paia nel 1979 a 8 500 000 paia nel 1981; che, nell'industria francese delle scarpe di tela o di sparto, concentrata nel sud-ovest del paese, i posti di lavoro sono scesi da 2 500 nel 1979 a 1 900 nel 1981 e che si prevedono altri licenziamenti nei prossimi mesi;

considerando che da quanto precede risulta che le importazioni in Francia di scarpe di tela o di sparto originarie della Repubblica popolare della Cina sono aumentate in modo eccessivo ed in condizioni tali da recare un grave pregiudizio ai produttori francesi di prodotti simili e che esiste una situazione di crisi nella quale qualsiasi indugio sarebbe causa di un pregiudizio difficilmente rimediabile; che, in queste condizioni, un intervento immediato nell'interesse della Comunità è necessario;

considerando che attualmente le importazioni in causa non provocano lo stesso pregiudizio ad altre regioni della Comunità; che di conseguenza è giustificato limitare le misure di salvaguardia alle importazioni nella Francia;

considerando che i colloqui avviati con la Repubblica popolare della Cina per evitare un deterioramento della situazione del mercato francese non hanno modificato l'andamento delle importazioni;

considerando che per questi prodotti importati nella Francia è necessario istituire misure di salvaguardia compatibili con le relative norme internazionali; che dette misure debbono mirare ad una restrizione delle importazioni entro un massimale tale da limitare il pregiudizio e da eliminare la minaccia di un ulteriore danno; che, secondo tale ottica, il livello d'importazione determinato dalle misure provvisorie francesi, cioè 1 650 000 paia, appare opportuno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Francia di scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza della Repubblica popolare della Cina, di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune e al codice Nimexe ex 64.04-90, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di importazione che verrà rilasciata dalle autorità della Francia. Detta autorizzazione è concessa per un totale di 1 650 000 paia nel 1982. Tale ammontare sarà ridotto della quantità già importata dal 1° gennaio 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade il 31 dicembre 1982.

(1) GU n. L 306 del 31. 10. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente